

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2004519**
Data: **14/05/2019**

Oggetto: **trasmissione telematica dei corrispettivi**
Allegati: **no**

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Gentile Associato,

si richiama l'attenzione con la presente circolare, sul nuovo adempimento circa la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Chiarimenti importanti in riferimento alla **trasmissione dei corrispettivi telematici** sono stati pubblicati dall'**Agenzia delle Entrate** con la risposta all'interpello n. 9 del 22 gennaio 2019.

Per le regole tecniche, invece, occorre riferirsi alle novità introdotte con il provvedimento numero 99297 del 18 aprile 2019 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emesso in parziale modifica al provvedimento numero 182017 del 28 ottobre 2016 emesso dal medesimo Direttore.

Per **ciascun punto vendita** è obbligatorio dotarsi di un **registratore telematico**, che dovrà rispettare le regole tecniche previste dai provvedimenti del 28 ottobre 2016 e del 18 aprile 2019 succitati. Non sarà possibile adottare soluzioni operative diverse.

Ad esclusione delle vendite per le quali è emessa su richiesta la fattura elettronica, per le cessioni di beni in locali aperti al pubblico (commercianti al minuto), per ristoranti, alberghi e artigiani, la **certificazione delle operazioni** potrà essere effettuata tramite la memorizzazione elettronica e la **trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri** all'Agenzia delle Entrate.

Fino al mese di luglio 2019 l'invio dei corrispettivi telematici sarà facoltativo ma a partire dalla **seconda metà dell'anno** scatterà l'**obbligo di scontrino telematico** per i soggetti con un **volume d'affari superiore a 400.000 euro**, obbligo che si estenderà a tutti i commercianti a partire dal 2020.

Proprio in virtù delle **nuove regole** e dell'evoluzione normativa che ha interessato non solo i soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica, ma anche coloro che certificano le cessioni di beni con scontrino o ricevuta fiscale, i chiarimenti forniti dalle Entrate assumono particolare rilevanza.

Vediamo di seguito le indicazioni contenute nella **risposta all'interpello del 22 gennaio 2019**.

Trasmissione corrispettivi, registratore telematico obbligatorio in ogni negozio

Partiamo analizzando le **regole e le novità** previste a partire dal 1° gennaio 2019.

I soggetti della **grande distribuzione** e quelli equiparati che effettuano cessioni di beni in **locali aperti al pubblico** (articolo 22 del DPR n. 633/1972), dovranno certificare le operazioni nelle seguenti modalità:

- fatta salva la richiesta di fattura (elettronica, con eccezione per i soli casi di esonero individuati nell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127), mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino;
- tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Per il 2019, il cosiddetto scontrino elettronico è:

- **volontario**, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;
- **obbligatorio, dal 1° luglio 2019**, per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro e, poi, dal 1° gennaio 2020, per tutti i commercianti al minuto e negozianti individuati ai sensi dell'articolo 22 del decreto IVA;
- **obbligatorio**, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (articolo 2, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 127).

La trasmissione dovrà avvenire mediante i **registratori telematici**, in grado di garantire gli standard stabiliti dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che ha attuato le nuove regole stabilite dall'articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015.

Così come per le fatture elettroniche, anche la trasmissione dei corrispettivi avviene mediante la generazione di un file in formato XML, sigillato e trasmesso all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica.

Registratore telematico in ogni punto vendita

Per **punto di raccolta** si intende un **Registratore Telematico** collegato ai singoli punti cassa, definito anche Server di consolidamento-Registratore Telematico (di seguito, solo Server-RT). Il **ServerRT**, allocato presso il singolo punto vendita, rappresenta sempre il primo punto in cui vengono raccolti i corrispettivi e costituisce lo strumento che sigilla i file e li invia al sistema AE.

Richiamando alle regole tecniche disposte, l'Agenzia delle Entrate sottolinea che **ciascun punto vendita deve disporre di un proprio Server-RT**, che potrà essere anche collocato presso un unico locale centralizzato con elevati livelli di sicurezza fisica e logica.

Restano al momento **escluse soluzioni diverse**, come l'ipotesi di un serverRT unico e centralizzato per l'azienda, in quanto incompatibile con le regole tecniche stabilite dall'Agenzia delle Entrate.

Restano parimenti escluse soluzioni in cui i dati relativi ai corrispettivi non vengano inviati con la cadenza quotidiana legislativamente prevista (cfr. l'articolo 3 del citato provvedimento del 28 ottobre 2016), seppur salvati in forme che ne garantiscano l'immodificabilità.

La violazione dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 6, dello stesso d.lgs. n. 127 del 2015.

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO**.

Studio Lerro - Bondavalli